



LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000 n. 27

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/04/2000 n. 07

Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modificazione dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) è aggiunto il seguente:

"2 bis. I contributi sono concessi nell'ambito del regime "de minimis" secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea 96/C 68/06 del 6 marzo 1996.".

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 marzo 2000

MORI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2000

___Num:0027

___Boll___Uff___Num:07

___Boll___Uff___Anno:2000